



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DISCIPLINARE

RELATIVO ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.

C.I.G.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese Aprile, in Catania, Via Centuripe N. 1/A

TRA

il **Consorzio di Bonifica 9 Catania** (di seguito: Consorzio), in persona del dott. ing. Fabio Bizzini, nella qualità di Direttore Generale del Consorzio, nominato con Deliberazione n. 7 del 26/10/2017 del Commissario Straordinario della Sicilia Orientale, domiciliato per la carica presso il Consorzio stesso, con sede in Catania, via Centuripe n. 1/A (C.F. 93219370876), in nome e per conto del quale agisce;

E

la **Società Si.For.Med.** del Dott. Davide Liggieri, con sede legale in San Giovanni La Punta (CT), via Pablo Neruda 1/F, P.I.04883510879 iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Catania al n° 327072 dal 01.04.2011, legalmente rappresentata dal Dott. Davide Liggieri, di seguito per brevità denominata "Si.For.med" che interviene nel presente atto unitamente alla dott.ssa Isabella Marzullo (medico competente incaricato presso Si.for.med) per l'affidamento a quest'ultima dell'espletamento della sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii. per il periodo di mesi 12 a decorrere dalle date indicate nel presente atto;

PREMESSO

- che "Si.For.med" è in possesso dei requisiti per le prestazioni dei servizi in materia di igiene ambientale, e sicurezza nei luoghi di lavoro, e pertanto dispone della struttura e di uno staff di tecnici qualificati, necessari e sufficienti a fornire servizi tecnici specialistici per l'assistenza e la consulenza globale annuale e continuativa nel settore dell'igiene e della medicina del lavoro negli ambienti di lavoro;
- che nello svolgimento delle attività del Consorzio, si rende necessario l'apporto della consulenza professionale attinente le funzioni del medico competente del lavoro e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Ente, in attuazione del decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii. che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
- che il Consorzio non dispone, all'interno della propria organizzazione, di personale idoneo a svolgere tale incarico;
- che pertanto, con nota prot. n. 180 del 14/03/2019, in considerazione del proficuo rapporto professionale intercorso in qualità di affidatario del servizio in oggetto per i consorzi di Bonifica di Caltagirone, Catania e Siracusa, è stato chiesto alla Società "Si.For.med" di voler formulare una offerta prezzi per unità di personale effettivamente visitata nell'anno, per l'assunzione dell'incarico di medico

competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, presso i 6 Consorzi di Bonifica mandatarî del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

- che con nota acquisita agli atti con prot. n. 225 del 26.03.2019, la Società Si.For.Med del Dott. Davide Liggieri, per l'assunzione dell'incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, presso i 6 Consorzi di Bonifica mandatarî del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, ha formulato la definitiva disponibilità ad assumere l'incarico per un importo di €. 34,00 per unità di personale in servizio tenendo conto che l'importo della prestazione per il numero di dipendenti a tempo indeterminato (t.i. ad oggi pari ad 592 unità) è comunque dovuto indipendentemente dalla visita e che il costo della prestazione per il personale a t.d. è in funzione del numero di personale effettivamente assunto (t.d. previsione pari a 462). In riferimento alle sole prestazioni relative a quest'ultimo personale a tempo determinato, in deroga all'art. 15, viene mantenuto l'importo di €. 34,00 per unità di personale fino ad una diminuzione percentuale massima del 10% della previsione sul formalizzata con la stipula del singolo contratto nel consorzio mandatario; ove, a consuntivo dell'attività, la stessa dovesse scendere di oltre il 10%, il costo unitario per il personale a t.d. viene conteggiato a 38,00 € per lo specifico singolo consorzio;

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Conferimento dell'incarico

IL CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, nella persona del Direttore Generale, affida alla dott.ssa Isabella Marzullo c/o SOCIETÀ "SI.FOR.MED" DEL DOTT. DAVIDE LIGGIERI, con sede legale in San Giovanni La Punta (CT), via Pablo Neruda 1/F, P.I.04883510879, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Catania al n° 327072 dal 01.04.2011, legalmente rappresentata dal Dott. Davide Liggieri), l'incarico professionale di Medico Competente per l'espletamento della sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii. per il periodo di mesi12 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto;

ARTICOLO 2

Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art.25, dagli incontri previsti nell'art.35, dalle indicazioni per la sorveglianza sanitaria previste alla Sezione V del Titolo I e all'art.45 (Primo Soccorso), dall'art.230 per la istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie, per la prevenzione degli infortuni e delle patologie professionali dei lavoratori consortili del mandatario Consorzio di Bonifica 9 Catania, di cui alla seguente dotazione organica:

<i>Consorzio mandatario</i>	<i>Dipendenti UFFICIO</i>	<i>OPERAI</i>			<i>Dipendenti TOTALE</i>
		<i>T.I.</i>	<i>T.D.</i>	<i>totale</i>	
9 Catania	75	60	115	175	250

Sono altresì compresi nell'incarico gli accertamenti diagnostici indicati nel Piano di sorveglianza sanitario adottato dal Consorzio.

Il suddetto numero è da ritenersi variabile, in considerazione del reale numero di dipendenti a tempo indeterminato risultante da certificazione ad inizio anno e degli O.T.D. effettivamente assunti nell'anno.

ARTICOLO 3

Normativa di riferimento

Nelle procedure di cui all'articolo 1 e al successivo art. 5 del presente contratto, trova applicazione la seguente normativa:

- a) D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
- b) il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 negli articoli non ancora abrogati;
- c) la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- d) il D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.;
- e) le disposizioni normative del codice civile;
- f) D. Lgs. n.196 del 30/05/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 4

Attività di sorveglianza sanitaria

Le prestazioni richieste, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica strumentale dipende dal rischio connesso con l'attività lavorativa espletata, riguarda la sorveglianza sanitaria per:

- n. 175 dipendenti che operano quotidianamente nei cantieri, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato la cui visita periodica ha cadenza annuale;
- n. 75 impiegati (amministrativi e tecnici) a tempo indeterminato con scadenza media biennale della visita medica (vedi Allegati A e B del presente documento).

Complessivamente i dipendenti da sottoporre a visita nell'arco dell'anno non superano le 250 unità.

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008, le sedi ed i siti consortili, soggetti a sopralluogo come ambienti di lavoro, da parte del Medico Competente sono distribuiti nell'ambito del territorio del CB 9 CT mandatario e sinteticamente riportati:

- Uffici di via Centuripe - Catania;
- Cantiere di Sferro (Catania);
- Cantiere di Ponte Monaci (Palagonia);
- Cantiere di Vasadonna (Motta S.A.);
- Cantiere Vaccarizzo (Catania);
- Cantiere Pozzo Santa Domenica (Adrano).

ARTICOLO 5

Oggetto della prestazione

La prestazione professionale del Medico Competente ha la durata di anni una dalla data del presente contratto di affidamento.

In particolare il Medico competente incaricato deve:

- per il personale di ruolo ed a tempo indeterminato, effettuare gli accertamenti periodici per dichiarare l'idoneità alla mansione specifica, verificare lo stato di salute e rilasciare il giudizio di idoneità (art.41 comma 2 – lett. b);
- per il personale a tempo determinato, eseguire gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui tali lavoratori sono destinati, al fine di valutarne l'idoneità e rilasciare il relativo giudizio di idoneità (art.41 comma 2 – lettere a) e-bis);
- effettuare quelle visite mediche che ritenga opportuno, a seguito di istanza del lavoratore, al fine di verificare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità a modifica di quello già emesso (art.41 comma 2 – lett. c);
- effettuare le visite mediche per cambio delle mansioni, a seguito di richiesta da parte del Consorzio, ed esprimere il giudizio di idoneità (art.41 comma 2 – lett. d);
- effettuare le visite mediche a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (art.41 comma 2 – lett. e-ter);
- effettuare la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art.41 comma 2 – lett. e) su richiesta del Consorzio;
- adempiere a quanto stabilito nell'art.25 “Obblighi del medico competente” del citato D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.;
- collaborare, con il Datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione, alla predisposizione del primo soccorso;
- indicare al Consorzio, dopo avere eseguito le visite e quando lo ritiene opportuno, ulteriori accertamenti ed esami;
- partecipare alla riunione periodica (art.35 del D.Lgs. n.81/08) e fornire indicazioni, a seguito dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria;
- collaborare e dare indicazioni sulle attività di formazione ed informazione ai lavoratori per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, il primo soccorso e quanto di competenza;
- trasmettere, nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi per le singole categorie di lavoratori, individuate nell'Allegato A;
- collaborare attivamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e all'eventuale individuazione di misure di prevenzione e contenimento;
- programmare ed realizzare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria allegato al presente documento con la lettera “A”, potrà essere integrato, laddove necessario, a discrezione del Medico Competente, in accordo con il Responsabile del Procedimento. Comunque nel caso in cui il Medico Competente intenda modificare il protocollo di sorveglianza sanitaria presentato, lo stesso dovrà redigere e consegnare al Responsabile del Procedimento una relazione con le motivazioni e la cui prestazione si intende già compensata con il presente contratto.

In tutti i casi, comunque, il Medico deve dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

L'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, così come di tutta la normativa vigente ed emananda,

dovrà sempre essere riferita alla specifica attività svolta dai vari settori del Consorzio individuando le soluzioni che, oltre al raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza sanitaria, siano coerenti con le attività stesse.

Le cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria devono essere conservate dal Medico competente e consegnate al Consorzio, alla scadenza dell'affidamento, nelle condizioni previste dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 6

Svolgimento delle prestazioni e modalità di esecuzione

Nell'adempimento dell'incarico, il Medico Competente deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'attività da realizzare, appaiono idonei ad assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Sarà cura del Consorzio fornire al Medico Competente, preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

Il Consorzio si impegna inoltre a garantire, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle sedi amministrative, tecniche ed operative interessate per tutto il corso di espletamento del presente incarico.

Il Medico Competente dovrà espletare l'incarico avvalendosi della propria struttura organizzativa.

All'interno della struttura consortile, gli interlocutori immediati del Medico Competente saranno il Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro, il Dirigente dell'Area Manutenzione, il Capo Settore Sicurezza ed i funzionari addetti al Settore Sicurezza del Consorzio mandatario.

L'attività verrà svolta dal Medico Competente in collaborazione ed in concerto con l'Amministrazione consortile, il RUP ed il responsabile del Settore Sicurezza dei 6 Consorzi mandatarie, con un programma concordato e secondo un calendario temporale fissato e programmato, successivamente all'acquisizione da parte dello stesso della situazione e delle problematiche dei singoli Consorzi.

Per esigenze del Consorzio, le visite mediche preassuntive e periodiche dovranno svolgersi presso un locale messo a disposizione da ciascuno dei 6 consorzi mandatarie. Il Medico competente dovrà garantire ogni volta, prima di effettuare le visite, idonea sanificazione e/o adeguate misure igieniche appropriate per l'attività che svolgerà nel locale assegnato. Non sarà necessario la predisposizione di un DUVRI perché il locale sarà utilizzato, nei giorni concordati, esclusivamente dal medico competente. Nei casi in cui dovesse essere necessario la predisposizione del DUVRI, questo sarà concordato con il Responsabile del Procedimento e sottoscritto da entrambe le parti per la sua presa d'atto e per l'attuazione delle misure specificate nello stesso documento.

Le stesse visite potranno essere effettuate, su richiesta dello stesso medico competente, presso gli studi medici indicati in sede di offerta.

Le indagini diagnostiche, da effettuare durante le visite, mirati alla tutela per la salute dei lavoratori dai rischi derivanti dalle attività lavorative e dalle attrezzature utilizzate, dovranno essere realizzate con idonea ed adeguata strumentazione e valido materiale medico necessario.

Qualora sia necessario effettuare poche visite ed in tempi rapidi dalla richiesta (es. rientro del lavoratore dopo lunga malattia, visita su richiesta del lavoratore, ecc.), il Medico competente potrà indicare una diversa sede.

Il Datore di Lavoro, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), comunica telefonicamente o tramite posta elettronica al Medico Competente incaricato i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica; il Medico provvede, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, ad elaborare il

calendario degli accertamenti tenendo conto delle indicazioni e necessità richieste.

Il Medico Competente, alla conclusione dei relativi accertamenti relativi alla mansione specificata nelle richieste, consegna copia del giudizio di idoneità di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., allo stesso lavoratore e trasmette una copia originale al Datore di Lavoro. Nel caso di inidoneità temporanea o permanente (art. 41 comma 6 lettere c, del citato Decreto Legislativo 81/2008), il Medico Competente comunica immediatamente al Datore di Lavoro l'esito riscontrato.

Nel giudizio di idoneità alla mansione dovranno essere riportati le generalità, le mansioni e/o i profili lavorativi del dipendente visitato, la motivazione della visita, il giudizio (di idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente con limitazioni e/o prescrizioni, inidoneità permanente, inidoneità temporanea), la data della visita e del giudizio. Dovrà inoltre essere indicata la scadenza della visita medica successiva (periodicità). Il giudizio deve essere firmato anche dal lavoratore.

Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè in tutte le sedi consortili e in tutti i siti in cui siano presenti abitualmente i lavoratori consortili.

Il medico competente darà preventiva comunicazione e conferma al Responsabile del Procedimento almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Si dovrà redigere apposito verbale di sopralluogo e, nel caso il Medico Competente lo ritenga opportuno, segnalare le problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. Gli stessi verbali di sopralluogo potranno essere integrati da apposita documentazione fotografica.

Per quei sopralluoghi da effettuare, ai sensi dell'art.25 comma 1 – lett. l) del D. Lgs.n.81/08 e ss.mm.ii., presso gli ambienti di lavoro che si trovano distribuiti nei territori rurali del comprensorio del CB 9 CT, il medico competente potrà avvalersi del mezzo di trasporto consortile guidato da un dipendente previa autorizzazione del Direttore e rilascio di dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Amministrazione.

In caso di eventuale incidente connesso al trasporto sul mezzo consortile, il risarcimento danni non potrà essere superiore a quanto liquidato dalla compagnia assicuratrice a favore del medico competente trasportato.

Per le comunicazioni fra il Responsabile del Procedimento e/o il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, quest'ultimo dovrà essere sempre reperibile ad un numero (cellulare o fisso) nei giorni e negli orari di apertura dell'Ente; il Medico Competente dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di servizio.

ARTICOLO 7

Assicurazione professionale

Il Medico Competente si impegna a stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa per i rischi di ogni natura derivanti dall'incarico affidato e di fornirne idonea prova al Consorzio.

ARTICOLO 8

Altri oneri e disposizioni

Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento motivato del Medico Competente incaricato, previa trasmissione del nominativo e, verificato il possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni, accettazione da parte del Consorzio. Per nessun'altra motivazione sarà ammesso alcun cambiamento e/o sostituzione e/o integrazione del Medico Competente.

ARTICOLO 9

Operazioni di verifica di regolare prestazione

La regolare esecuzione dei servizi verrà attestata da parte del Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale rilasciato dal Medico competente.

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, o il Datore di Lavoro, sulla base dei giudizi di idoneità pervenuti, può dichiarare rivedibili o rifiutare le certificazioni che risultano incomplete, poco chiare rispetto alle mansioni del lavoratore visitato o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 10

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Consorzio, prima dell'esecuzione del contratto dei servizi o durante lo svolgimento della prestazione, può nominare con apposita determina dirigenziale, un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento di esecuzione del contratto medesimo e collaborare il RUP.

ARTICOLO 11

Esecuzione dei servizi

L'esecuzione dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione, ove nominato. In caso di ritardo o adempimento anche parziale imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Direttore Generale, su segnalazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dei servizi salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Il Direttore Generale potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOLO 12

Adempimenti contrattuali

La consegna dei risultati dei servizi realizzati deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modi e luoghi indicati nel presente contratto. La consegna è a totale responsabilità della ditta aggiudicataria, che assume a proprio carico le spese di ogni natura.

Fanno parte dell'adempimento contrattuale la istituzione, istruzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto delle normative sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Al termine della presente Convenzione il medico competente fornirà una relazione scritta circa l'attività svolta.

ARTICOLO 13

Modifiche al presente contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta affidataria se non prevista e

disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e preventivamente approvata dal Consorzio nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 14

Varianti introdotte dalla Stazione appaltante

Il Consorzio può introdurre variazioni al contratto in essere, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi durante l'esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse del Consorzio quando le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento della funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni previste ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15

Variazioni entro il 10%

Le quantità dei servizi da prestare, indicati nei precedenti articoli, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta affidataria, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, è tenuta ad effettuare i servizi, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nei precedenti articoli, nei limiti del 10% del valore contrattuale, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, in caso di minori quantità rispetto a quelle originariamente previste nell'avviso di gara, indennità o compensi di sorta, tranne nel caso di incremento dove il corrispettivo verrà erogato per le maggiori quantità di servizi richiesti agli stessi patti e condizioni previste nel contratto in essere. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa autorizzazione del Consorzio e previa accettazione della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 16

Attestazione di regolare esecuzione

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, possono redigere apposita attestazione di regolare esecuzione dei servizi, indipendentemente che sia stata inoltrata richiesta da parte della ditta affidataria. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione della esecuzione dei servizi e deve contenere i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione e le generalità del professionista incaricato;
- c) il periodo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni realizzate dal professionista;
- d) l'importo complessivo del servizio eseguito;

- e) il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato;
- f) la dichiarazione di avere effettuato la prestazione secondo i dettami del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 17

Ritardata esecuzione

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6 del servizio offerto, il Consorzio provvederà, mediante contestazione formale, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, con la quale il Medico competente, resosi inadempiente, verrà invitato a fornire eventuali spiegazioni e/o giustificazioni entro il termine di giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute al Consorzio motivate e comprovate giustificazioni, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, potranno dichiarare l'immediata risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 18

Pagamenti

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere debitamente attestato dal Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica, nei casi ove lo prescrive la legge, del documento di regolarità contributiva e fiscale, impegnandosi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e quindi, accettare ed a far si che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Medico competente dovrà produrre, nei casi previsti dalla legge, di apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 19

Compenso professionale, modalità di pagamento

Per l'incarico assegnato nel presente contratto e per tutti gli oneri direttamente ed indirettamente da esso derivanti, alla Società Si.For.Med del Dott. Davide Liggieri sarà corrisposto il compenso forfettario, nell'arco dei 12 mesi, di € 34,00 a dipendente che, per una dotazione massima stimata di 250 dipendenti, corrisponde ad un importo complessivo pari ad € 8.500,00 oltre I.V.A se dovuta, da intendersi comprensivo delle spese di spostamento per tutte le attività da effettuare.

Tale importo è da considerarsi "forfettario" in termini di qualifica del personale dipendente, senza distinzione tra impiegati ed operai e tra O.T.I. e O.T.D..

Lo stesso è da ritenersi invece variabile, in considerazione del reale numero di dipendenti a tempo indeterminato risultante da certificazione ad inizio anno e degli O.T.D. effettivamente assunti nell'anno.

La Società Si.For.med del Dott. Davide Liggieri provvederà ad emettere fatture in rate semestrali, il cui importo sarà dovuto in base alle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Il pagamento della prestazione avverrà entro il mese successivo alla data di presentazione fattura, la quale dovrà essere corredata da sintetica relazione sulle attività svolte.

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del Medico competente.

I pagamenti devono essere conformi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 20

Proroga contrattuale

I contratti potranno essere prorogati agli stessi patti e condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 9 (nove), su indicazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, su comprovate motivazioni oggettive e previa autorizzazione del Consorzio.

ARTICOLO 21

Cessione del contratto

Non viene considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente affidatario, compresa la cessione dell'azienda o del ramo di azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Sono vietati cessioni, anche parziale, del presente contratto ed il consequenziale subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori scaturiti dalla prestazione con il Consorzio.

ARTICOLO 22

Adempimenti legge 190/2012

Il Medico competente dichiara:

- di avere preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione pubblicato sul sito consortile;
- di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute.

Il Medico competente dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza del presente invito.

ARTICOLO 23

Condizioni di incompatibilità del Medico Competente

Il Dott. Davide Liggieri dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24

Trattamento dei dati

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. di cui ai procedimenti di competenza del Medico competente nell'interesse del Consorzio, il menzionato Professionista è considerato "Incaricato del trattamento dei dati" di tutti i dati personali che tratterà e di cui verrà a conoscenza in conseguenza dello svolgimento del presente incarico per conto del Consorzio. Il summenzionato Professionista è, quindi, autorizzato a svolgere le operazioni citate nel presente contratto per conto del Consorzio nonché è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del predetto decreto ed ogni altra istruzione/comunicazione a riguardo impartito dal Consorzio medesimo.

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, informa il Medico competente, il quale ne prende atto e dà relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Il medico competente, Dott. Davide Liggieri, si impegna a mantenere, in conformità all'etica professionale, un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine alle notizie, dati e fatti dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico.

L'esecuzione della presente contratto in nessun caso fa sorgere diritti in tutto o in parte riconducibili al contratto di lavoro subordinato, anche nel caso in cui sia necessaria la presenza assidua dell'incaricato nelle sedi e uffici dell'Ente.

ARTICOLO 25

Risoluzione, inadempienze contrattuali, controversie

Le parti possono risolvere anticipatamente il presente contratto comunicando il recesso all'altra parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione medesima.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso da parte del Medico Competente, il Consorzio tratterà a titolo di penale una cifra pari al compenso bimestrale corrisposto.

Il Consorzio può rescindere anticipatamente e con decorrenza immediata il presente contratto al verificarsi di controversie da attribuirsi al professionista incaricato, o nel caso in cui lo stesso contravvenga, senza giustificati e documentati motivi, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

La suddetta rescissione è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicante la motivazione.

In questo caso al Medico Competente sarà dovuta solo una quota dell'onorario concordato proporzionale al periodo per il quale l'attività è stata effettivamente svolta fino al manifestarsi dell'evento causa della recessione.

Nel caso in cui il medico competente non esegua con puntualità e competenza i compiti a lui affidati, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni di "medico competente" e di "sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per sua esclusiva colpa, il Consorzio si riserva di rescindere il contratto con recupero dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione consortile stessa.

Il medico avrà la facoltà di presentare a suo vantaggio, entro 15 gg. dalla data del ricevimento della contestazione formale di inadempienza contrattuale, una memoria di contestazione delle irregolarità o mancanze addebitategli.

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

ARTICOLO 26

Decorrenza e durata

La durata dell'incarico professionale è prevista per mesi 12 (dodici), a decorrere dalle date fissate all'art. 1.

ARTICOLO 27

Elezione del domicilio

Il Medico competente è obbligato a comunicare il proprio domicilio, per tutto il periodo della durata di esecuzione della prestazione richiesta.

Elezione del Dott. Davide Liggieri: via

Posta elettronica certificata (pec):

Indirizzo e-mail:

telefono e fax.:

cellulare:

ARTICOLO 28

Proprietà di atti, documenti, elaborati

Tutti gli atti, documenti, elaborati grafici, modelli, schemi, prototipi e campioni, indagini, progetti e quant'altro prodotto nell'espletamento dell'attività del Medico Competente, restano di proprietà del Consorzio.

Di ogni documento in suo possesso, il Medico Competente dovrà tenere elenco e dovrà farne consegna formale al Consorzio al termine del suo incarico.

ARTICOLO 29

Spese

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concernenti la presente Convenzione, se ed in quanto dovute, sono a carico della Società Si.For.med del Dott. Davide Liggieri.

ARTICOLO 30

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge e regolamenti in materia.

ARTICOLO 31

Foro competente

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Catania.

Catania, li _____

Per la Società SI.FOR.MED.
(Dott. Davide Liggieri)

IL MEDICO COMPETENTE
(Dott.ssa Isabella Marzullo)

Per il CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)